STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVIANO NA VIA TOMMASONI 80
Numero REA: NA - 958003
Codice fiscale: 08435881217
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2022 - Statuto completo 2

STATUTO

I - Tra i comparenti Manzo Angelo, Manzo Giovanni e Manzo Carlo Antonio viene costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione: "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

II - L'attività sociale è quella di seguito specificata al successivo articolo 4) delle norme sul funzionamento della cooperativa.

III - La società cooperativa sociale ha sede in Saviano (NA). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp.att. del cod.civ. le parti indicano il seguente indirizzo: via Tommasoni n.80 - Saviano (NA).

IV - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno 2016.

V - Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore di euro 200,00 (euro duecento/00) ciascuna. I comparenti dichiarano di sottoscrivere e versare tre quote ciascuno pari ad euro 600,00 (euro seicento/00).

VI - L'organizzazione ed il funzionamento della società cooperativa sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.

- Norme sul funzionamento della cooperativa -

"TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

ART.1) La società cooperativa sociale ha la seguente denominazione sociale: "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". La società cooperativa sociale è disciplinata delle norme in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, ultimo comma, cod. civ..

Qualora ai sensi di legge la società cooperativa sociale dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni dovranno essere adottate le necessarie modifiche alle presenti norme di funzionamento.

ART.2) La società cooperativa sociale ha sede in Saviano (NA). Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali.

ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART.4) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produtti-

vo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", cosi come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L' attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinchè, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale. La Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi per gli effetti art. 2511 e ss. Cod.Civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- Le Attività di "Tipo A" che riguardano la sfera socio-sanitaria ed educativa, si articolano nelle seguenti azioni:
- la gestione stabilmente e temporaneamente, per conto proprio e di terzi di attività e servizi di riabilitazione, centri specializzati per trattamenti di fisiokinesiterapia, massofisioterapia, riabilitazioni motorie e neuromotorie;
- la gestione di poliambulatori e case di cura; la prevenzione e/o il trattamento di tutte le patologie anche a domicilio;
- la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e ricovero per anziani e/o handicappati ovvero per immigrati richiedenti asilo politico, malati psichiatrici, minori a rischio e donne soggette ad atti di violenza fisica e/o psichica;
- la prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-

vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di lotta alle discriminazioni sociali, razziali e di genere attraverso la promozione delle pari opportunità con riferimento a categorie di soggetti esclusi o svantaggiati a causa di ragioni politiche, economiche, sociali, fisiche, psichiche o familiari;
- gestione, organizzazione e predisposizione di mezzi e personale sanitario per cliniche, ospedali, rsa, centri medici, poliambulatori e altre strutture sanitarie compresi, servizi in essi integrati come mense, spacci, bar, servizi di pulizia, lavanderie, facchinaggio, guardiania, parcheggi;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione in generale, infermieri e operatori socio-sanitari;
- servizi di accoglienza, alle persone a rischio e in situazioni di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di solidarietà finalizzato alla promozione umana e sociale ed all'inserimento lavorativo;
- l'organizzazione e la gestione anche attraverso il servizio di volontariato e l'esperienza del servizio civile, strutture di pubblica utilità, centri di prima accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative e terapeutiche, centri polifunzionali relativi ai soggetti a rischio, servizi educativi, servizi integrativi, servizi consultoriali e servizi socio culturali; sistemi ludotecari e bibliotecari urbani comprensoriali e distrettuali, organizzare e gestire progetti di housing, co-housing sociali;
- collegamenti con la realtà storico-operativa per l'inserimento dei soggetti accolti nella famiglia biologica, nella famiglia affidataria, nell'ambiente sociale e nel mondo del lavoro;
- promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, animazione musicale e teatrale, attività psicomotorie e danza, attività artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero del patrimonio antropologico culturale locale e la prevenzione della dispersione e mortalità scolastica;
- la creazione ed il potenziamento di strutture pubbliche e private che abbiano per scopo l'istituzione di servizi socialmente utili;
- la promozione di scambi culturali giovanili nazionali, europei ed extraeuropei collegati con le attività dei laboratori, ovvero in riferimento alle tradizioni popolari e religiose, archeologia, musica, artigianato, pesca, pedagogia giovanile, emarginazione giovanile, attraverso programmi e scambi culturali in Italia ed all'Estero in collaborazione

con gli enti proposti a norma delle leggi vigenti in materia;
- affiancare i servizi socio educativi e socio sanitari presenti sul territorio, operando in collaborazione con essi per una azione di prevenzione, di risocializzazione e di reinserimento sociale nel rispetto delle autonomie e competenze specifiche;
- la gestione di istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed in special modo scuola per l infanzia e asili nido, extrascuola, il tutto finalizzato alla risocializzazione e integrazione degli accolti;
- la gestione di centri sportivi, soggiorni, orti sociali, bed & breakfast, case per ferie, agriturismi e fattorie per minori e famiglie per i soggetti a rischio ed in situazione di bisogno per l'integrazione sociale;
- l'organizzazione di corsi di formazione, ricerche, studi, psico-sociali, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche della marginalità sociale e per promuovere la cultura della solidarietà sociale, in relazione ed in comunione con analoghi enti ed istituzioni, movimenti ed associazioni esistenti nella realtà civile ed ecclesiale;
- la promozione di servizi di aiuto e di ascolto dei soggetti a rischio;
- sollecitare l'istituzione delle suddette strutture da parte degli enti pubblici competenti per legge;
- la promozione, la formazione dei propri soci e del volontariato sociale qualificato ai diversi livelli di partecipazione: assistenti educatori, collaboratori tecnico - professionali, assistenti, operatori socio - assistenziali, famiglie adottive, famiglie affidatarie, famiglie aperte all'accoglienza e al sostegno delle famiglie biologiche;
- confrontarsi con gli operatoripolitici, tecnici e culturali delle realtà territoriali, per contribuire all'analisi dei bisogni e per la ricerca delle linee programmatiche di intervento delle politiche per la sicurezza sociale;
- favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91.
- Le Attività di "Tipo B" che la Cooperativa intende realizzare per favorire l'inserimento di persone svantaggiate sono:
- gestione servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonchè la gestione del servizio di raccolta differenziata, nell' ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti ed una migliore qualità della vita; servizi di trattamento - inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione - dei rsu e dei rsa; progettazione, costruzione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; confe-

rimento agli impianti tecnologici e alle discariche; svolgimento di tutte le attività comunque riconducibili alla categoria dei servizi ambientali; l'attività di bonifica, anche di amianto, e di recupero ambientale di aree inquinate in genere e in particolare di discariche, di litorali marini, lacustri, fluviali, di aree boschive e di aree degradate e abbandonate dall'attività estrattiva; la gestione e/o lo svolgimento, sia in proprio che per conto terzi, della raccolta, del prelievo, del trasporto, dello stoccaggio, del compostaggio, dello smaltimento, dello spazzamento, della cernita, della selezione e della valorizzazione dei rifiuti solidi, della neutralizzazione, della trasformazione, del trattamento, della innocuizzazione, della inertizzazione, della compattazione, della riduzione volumetrica, della centrifugazione e del recupero di prodotti e rifiuti allo stato gassoso, allo stato liquido e allo stato solido, compresi rifiuti cimiteriali e rifiuti da raccolta differenziata, rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, ingombranti, ospedalieri, trattati e non, radioattivi, farmaci scaduti, inerti e fanghi derivanti da trattamento di rifiuti, raee, imballaggi, rifiuti infetti o infettati ed ogni altro rifiuto assoggettato alle normative del d.lgs 22/97 e s.m.i. di cui all'elenco europeo dei rifiuti ed alle vigenti normative in materia, provenienti da insediamenti agricoli, artigianali, industriali, urbani civili, compresi enti ed istituti; attività di espurgo, pulizia delle fognature, caditoie, alvei, vasche biologiche; la fornitura e il noleggio di attrezzature per la raccolta e stoccaggio di qualsiasi tipologia di rifiuti, quali cassonetti per rsu, contenitori per rup, rot, cassoni per rifiuti, compattatori, nonchè il lavaggio e la disinfestazione degli stessi, la fornitura di sacchetti monouso per ogni tipologia di rifiuto, l'allestimento e l'esercizio di aree di trasbordo, stazioni di trasferimento e impianti di selezione o compattazione per rifiuti solidi urbani e non, speciali pericolosi e non; la disinfestazione, derattizzazione, innaffiamento e trasporto delle acque, pulizia e bonifica di vasche, pozzi e serbatoi; l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti; servizi di consulenza ed assistenza tecnica, di analisi chimico fisica, batteriologica - merceologica dell'aria, dell'acqua e del suolo, di materie prime, rifiuti, semilavorati e prodotti finiti, il tutto nel rispetto della legge n.1815/39 e sue modifiche ed integrazioni; la gestione di impianti fissi e mobili di titolarità di terzi nei quali si effettuano operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati b e c del dlgs.5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.; l'attività di trasporto per conto proprio e di terzi anche secondo la normativa a.d.r. delle direttive europee; la lavorazione, la manipolazione, la selezione di rottami di vetro, carta da macero, gomma, plastica, rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non e qualsiasi materiale recuperabile

e/o riciclabile, la vendita del materiale recuperato e/o riciclato; lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, speciali pericolosi e non, tossici e nocivi; la commercializzazione, con o senza deposito, di rifiuti, residui e altri beni destinati al riutilizzo, smaltimento e recupero, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 comma 4 del d.lgs 22/97 e s.m.i.; l'organizzazione dei servizi di spazzamento meccanico o manuale delle strade; la fornitura di servizi integrati di assistenza aziendale nel campo ambientale, la consulenza tecnica ambientale;
- l'attività di pulizia di edifici pubblici e privati, costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, la manutenzione di strade, la gestione e la custodia dei servizi cimiteriali e dei loculi, l'attività di mensa presso scuole, uffici ed enti pubblici o privati, la gestione di strutture pubbliche (parchi, palestre, teatri, auditorium e piscine) ed i servizi di trasporto.
La società cooperativa, anche al fine di promuovere la propria immagine su tutto il territorio nazionale, nonchè internazionale, potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute idonee allo scopo, quali: registrazioni di marchi e/o brevetti; corsi di formazione e aggiornamento professionale; creazione, edizione, divulgazione, distribuzione e vendita di libri, riviste e simili, nonchè materiale multimediale nei settori anzidetti; mostre, convegni e manifestazioni in genere, anche collaborando all'uopo con le organizzazioni di categoria presenti su tutto il territorio; corsi e/o attività di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale. Pertanto la società mira alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e alla promozione dell'uso corretto delle stesse attraverso ogni azione ritenuta opportuna, alla pianificazione e all'organizzazione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti, attraverso la promozione della raccolta differenziata, la creazione e gestione di impianti idonei al trattamento dei rifiuti stessi ed il recapito delle materie prime secondarie (mps) alle sedi di utilizzazione finale; al risanamento ed al recupero ambientale delle aree degradate, delle discariche esaurite e/o occasionali e di tutti quei siti interessati da fenomeni di degrado ambientale attraverso appositi piani di intervento.
Per il raggiungimento delle predette finalità, la società può realizzare tutti quegli impianti ed attuare ogni forma di gestione di servizi che riterrà necessaria, nonchè promuovere attività didattico - culturali miranti a migliorare i comportamenti sulla tutela dell'ambiente e sulla qualità della vita in generale e, in particolare, sulla raccolta dei rifiuti e sulla progressiva riduzione della loro produzione.
La società potrà provvedere all'attività di promozione turistica del territorio attraverso apposite convenzioni, promuo-

vendo in modo specifico la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, religiose, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno gastronomiche e ricreative del/i territorio/i in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In questo ambito, la società potrà svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi predetti, potrà inoltre organizzare manifestazioni in genere e in particolare visite guidate, convegni, fiere, rievocazioni, sagre paesane e gastronomiche, sensibilizzare le collettività verso lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la crescita delle attività di un turismo sostenibile, attivandosi anche per l istituzione di uffici informazioni e accoglienza turistica; l'organizzazione e la gestione di attività di monitoraggio ambientale; elaborazione di rapporti sullo stato dell'ambiente; l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; l'analisi e gli studi di fattibilità relativi ad opere di bonifica ambientale di aree inquinate e/o contaminate; la messa in sicurezza e ripristino delle aree inquinate; consulenza e servizi tecnici legati agli adempimenti ambientali; implementazione di sistemi di gestione ambientale ai fini delle certificazioni, l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di servizio civile nazionale; supportare le amministrazioni comunali nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema.
La società potrà partecipare a gare, concorsi, appalti aventi ad oggetto l'aggiudicazione di servizi da essa prodotti e tutte le attività potranno svolgersi sia all'interno di tutto il territorio nazionale che all'estero. La società potrà, inoltre, compiere tutte quelle operazioni (commerciali, mobiliari ed immobiliari) connesse e comunque strumentali per il conseguimento dei fini sociali e potrà partecipare a consorzi e raggruppamenti di impresa - ATI, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, costituite o costituende, ditte o enti aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio e prestare fidejussioni e ipoteche anche a favore di terzi sempre che ciò sia strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che comporti esercizio di attività finanziaria. La società è finalizzata ad iniziative commerciali e produttive nel territorio nazionale e internazionale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti legali, potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle leggi dello stato, regionali e dalle normative dell'ue.

Nella costituzione e nell' esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.
La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Le attività di tipo A e B saranno funzionalmente collegate.
La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell' articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione. La società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un gruppo cooperativo paritetico.
TITOLO III
SOCI
ART. 5) I soci si distinguono in:
a) "SOCI COOPERATORI".
Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci cooperatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società cooperativa sociale si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
b) "SOCI VOLONTARI".
I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.
I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa sociale.
Possono essere soci:
- le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità di agire per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge.
Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperativa sociale e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche:

- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa sociale;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa sociale, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci. Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa sociale, si obbliga ad osservare le norme del presente atto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali. I soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti.Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa sociale di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa sociale al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei limiti previsti dall'art.11, 3° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di legge. La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ART.6) In considerazione della peculiare posizione giuridica del "socio cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto indicato

all'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, e dovranno essere depositati entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa sociale. Gli stessi regolamenti interni stabiliranno il termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa sociale chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. E' facoltà della Cooperativa sociale istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art.4 della legge 381/1991. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991.
ART. 7) Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con

il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto;
d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, legge n.ro 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata.
Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni e ferme restando le esigenze della Cooperativa. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci. Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.
L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
ART.8) Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere versate a rate e precisamente;
- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo salva, comunque, la facoltà di ciascun socio di effettuare anticipatamente l'intero pagamento della quota sottoscritta. In ogni caso l'intero versamento dovrà essere completato entro la chiusura dell'esercizio sociale.

Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato contestualmente all'atto della sottoscrizione. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

ART. 9) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 10) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 11) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa sociale. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell' esercizio successivo.

ART.12) L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa sociale;

3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;

4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrati-

vo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 13) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
ART. 14) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere i dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi, nonchè le somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 19, e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.
Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180
(centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio. In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previste dal presente articolo.
I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a riserva. In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa sociale, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.Nello stesso modo e per lo stesso termi-

ne sono responsabili verso la società cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15) Il patrimonio della società cooperativa sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 200,00 (euro duecento/00) nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società cooperativa sociale nè in caso di scioglimento della società cooperativa sociale medesima.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa sociale con il suo patrimonio.

ART. 16) L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. La cooperativa sociale può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ..

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dall'Organo Amministrativo. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo.

TITOLO VI

CESSIONE QUOTE

ART. 17) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società cooperativa sociale, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.Il provve-

dimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.18) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'Organo Amministrativo redige altresì la relazione di cui all'art. 2428, cod. civ., indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società cooperativa sociale.L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/1992;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che, verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà essere superiore, all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art.2545-quinquies, 3° co., cod. civ., e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a

dividendo non oltre la metà degli utili. E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, legge 3 aprile 2001, n. 142.
L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge.
Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento. Qualora fossero emessi strumenti finanziari nel rispetto delle norme di legge, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerta in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
TITOLO VIII
ASSEMBLEE
ART. 19) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.
ART.20) L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge. L'assemblea può essere convocata anche fuoridella sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano. L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società cooperativa sociale ed annotato nel

libro soci. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
ART.21) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.
ART.22) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal coamministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.
ART.23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
ART. 24) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto, salve le più elevate maggioranze richieste dalla legge.

TITOLO IX
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
ART. 25) La società è amministrata:
a) o da un Amministratore Unico;
b) o da due coamministratori con firma e poteri congiunti e/o disgiunti, così come stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina;
c) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina. L'Amministratore Unico, i due coamministratori con firma e poteri disgiunti e/o congiunti, i membri del Con-

siglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea: essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili. Alla carica di amministratore, qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione,possono essere nominati anche persone che non siano soci. La maggioranza degli amministratori, i due coamministratori o l'amministratore unico sono scelti comunque tra i soci cooperatori.
ART. 26) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'assemblea.
ART.27) La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo. Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
ART.28) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:
- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione;
- ai due coamministratori con firma e poteri congiunti e/o disgiunti;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato; nonchè agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.
L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
ART.29) Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.
La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:
- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori

stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.
L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.
TITOLO X - CONTROLLI
ART.30) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su decisione dei soci, l'assemblea nomina un sindaco con funzioni anche di controllo contabile.
Il sindaco dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.
ART.31) In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
TITOLO XI
MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.
ART. 32) Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione, la scissione, della società cooperativa sociale sono disciplinate dalle norme di legge in materia.
TITOLO XII
LIQUIDAZIONE
ART.33) In caso di scioglimento della società cooperativa sociale, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ..
In caso di scioglimento della società cooperativa sociale l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti a scopi e a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
ART.34) L'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

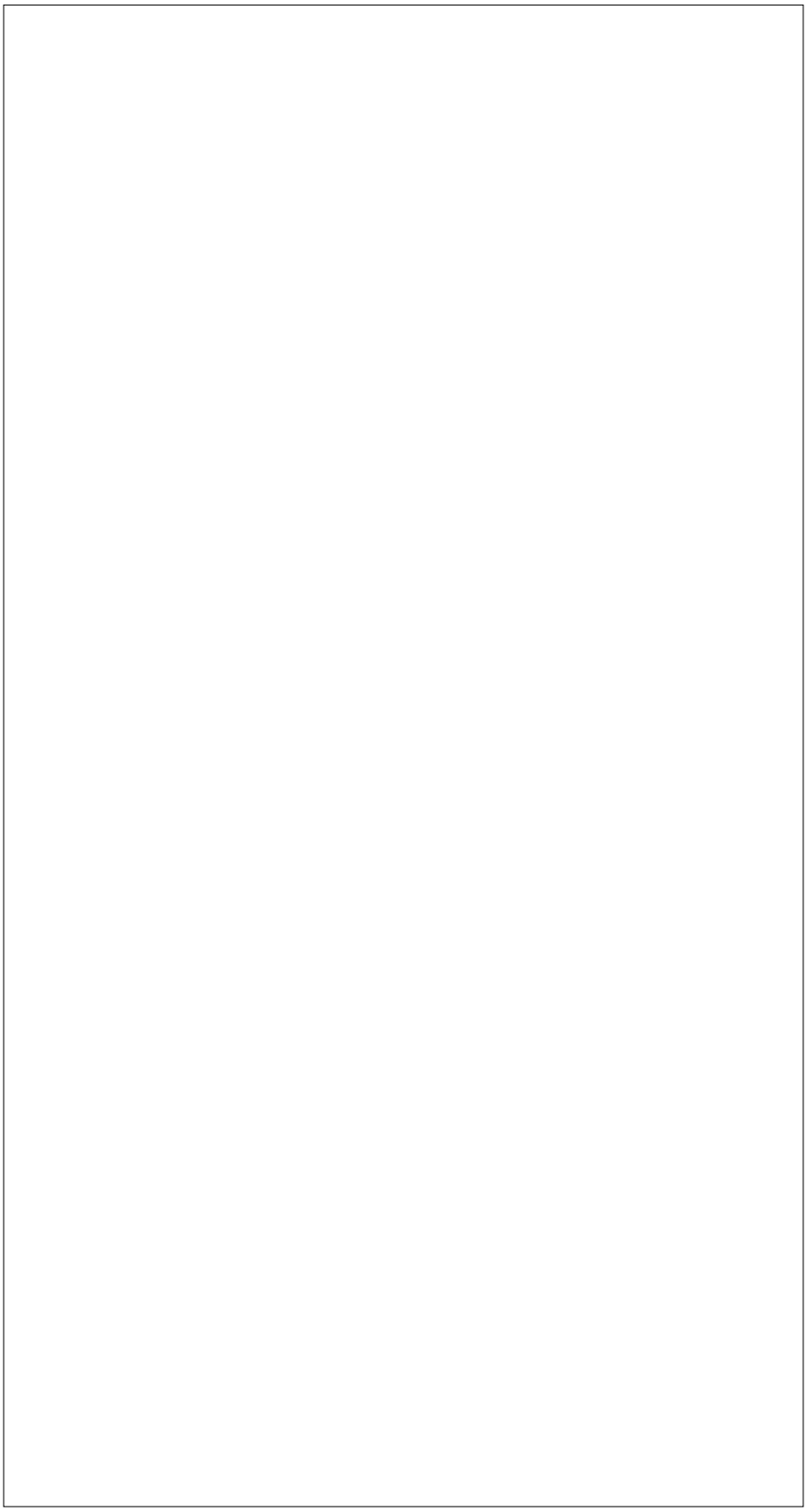

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.